

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

Sommario

Titolo I.....	2
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA.....	2
Articolo 1 Denominazione	2
Articolo 2 Sede.....	2
Articolo 3 Oggetto sociale.....	2
Articolo 4 Durata.....	3
Titolo II.....	4
CAPITALE.....	4
Articolo 5 Capitale sociale e individuazione del socio unico	4
Titolo III	4
ASSEMBLEA – ORGANO AMMINISTRATIVO –COLLEGIO SINDACALE.....	4
Articolo 6 Assemblea	4
Articolo 7 Organo amministrativo	5
Articolo 8 Poteri e rappresentanza dell’Organo amministrativo	6
Articolo 9 Collegio Sindacale, Revisore Legale e Organismo di Vigilanza	6
Titolo IV	7
CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO DELLA REGIONE TOSCANA.....	7
Articolo 10 Potere di controllo della Regione Toscana	7
Articolo 11 Direttore Generale	7
Titolo V.....	8
BILANCIO	8
Articolo 12 Esercizio sociale e bilancio preventivo e consuntivo	8
Titolo VI	8
NORME FINALI E DI RINVIO	8
Articolo 13 Rappresentanza in giudizio	8
Articolo 14 Disposizioni transitorie.....	8
Articolo 15 Disposizione finale	8

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 Denominazione

E costituita la società per azioni denominata "SVILUPPO TOSCANA S.p.A."

Articolo 2 Sede

1. La società ha sede legale e amministrativa in Firenze.

2.2. L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; l'Organo amministrativo potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative

Articolo 3 Oggetto sociale

1. Articolo 3 Oggetto sociale

1. La società SVILUPPO TOSCANA S.P.A. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti e delle aziende sanitarie come individuate dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), nel rispetto dei requisiti della legislazione, comunitaria e statale, in materia di "in house providing" di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:

- a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
- b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
- c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario, ivi compreso il rilascio di garanzie, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici, anche in adempimento alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;
- f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione e per l'attuazione di progetti, programmi e iniziative di miglioramento dell'attrattività localizzativa della Toscana;
- g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, supporto alle amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di attività di interesse generale, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;
- h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo dei Programmi Regionali cofinanziati con fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i Sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il Sistema del Registro nazionale aiuti di stato di cui

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

2. Inoltre, ai fini del pieno espletamento del ruolo di supporto alla Regione Toscana nelle iniziative di supporto allo sviluppo economico toscano, Sviluppo Toscana svolge altresì le seguenti attività:

- j) realizzazione o gestione di incubatori di impresa e altre infrastrutture per il trasferimento tecnologico, collocati in immobili di proprietà o nella disponibilità della società, della Regione o di altri soggetti pubblici;
- k) realizzazione di progetti di investimento nelle infrastrutture pubbliche a finalità produttive;
- l) supporto e assistenza informativa alle imprese nell'accesso alle opportunità di ricerca per l'innovazione tecnologica e di finanziamento nei limiti e con le modalità di cui alla L.R. 71/2017 e in coordinamento con le associazioni di categoria extra-agricole che partecipano alla procedure di concertazione;
- m) assunzione di partecipazioni di minoranza tramite fondi attivati nell'ambito di programmi finanziati con risorse regionali, statali o comunitari, con le modalità stabilite nei regolamenti dei fondi stessi e nel quadro dei regimi di aiuto, al capitale sociale di imprese costituite o costituende nella forma di società di capitali, anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
- n) gestione, costituzione e collocamento, nonché sottoscrizione, per il tramite di una società di gestione del risparmio (SGR) di quote di fondi chiusi mobiliari e immobiliari aventi sede nel territorio regionale;

3. Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 bis della L.R. 28/2008, Sviluppo Toscana spa può detenere partecipazioni, anche totalitarie o di maggioranza, in società necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Qualora esse siano connotate quali in house providing, la società attiva le procedure per assicurarne il relativo controllo analogo.

4. La società svolge le attività di cui ai comma precedenti prioritariamente in attuazione del Piano delle attività annuale con eventuali proiezioni pluriennali previsto dall'articolo 3 bis della L.R. 28/2008, nel rispetto degli indirizzi per la gestione impartiti dalla Regione Toscana, per un valore di fatturato oltre l'ottanta per cento di quello complessivo della società.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'assemblea dei soci può deliberare l'istituzione di Patrimoni destinati a specifici affari nelle forme e modalità contemplate dalle norme vigenti.

6. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

Articolo 4 Durata

La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

Titolo II

CAPITALE

Articolo 5 Capitale sociale e individuazione del socio unico

1. Il capitale sociale è di euro 15.323.154,00 (quindicimilionitrecentoventitremilacentocinquantaquattro/00), diviso in numero di 300.454 (trecentomilaquattrocentocinquantaquattro) azioni nominative del valore nominale di euro 51,00 (cinquantuno/00) ciascuna.
2. La partecipazione azionaria appartiene interamente alla Regione Toscana e non è cedibile. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione totalitaria della Regione Toscana, la Società si scioglie a norma dell'art. 2484 n. 7 del codice civile.
3. La società potrà acquisire dal socio Regione Toscana finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Titolo III

ASSEMBLEA – ORGANO AMMINISTRATIVO –COLLEGIO SINDACALE

Articolo 6 Assemblea

1. La Regione Toscana partecipa all'Assemblea in qualità di socio unico con le modalità stabilite dalla L.R. 20 aprile 2008, n. 20.
2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nei termini di legge. Inoltre l'Assemblea può essere convocata quando ne è fatta richiesta dal socio unico.
4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede della società, purché in Italia.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o videoconferenza, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire.

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

6. L'assemblea è convocata mediante avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari.

Articolo 7 Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere, secondo decisione dell'Assemblea ordinaria, che nomina tra essi il Presidente.

2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, nel rispetto dell'art. 2383 codice civile, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

- a) colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o al quale sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla lettera f) del medesimo articolo;
- b) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla Società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

4. Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla Società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il compenso dei componenti l'organo amministrativo è determinato dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 28/2008 e delle disposizioni di legge in materia di società partecipate da Enti pubblici.

6. Non è consentita la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

7. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro mandato.

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

Articolo 8 Poteri e rappresentanza dell'Organo amministrativo

1. Fermo restando il controllo analogo esercitato dal socio unico Regione Toscana, l'Organo amministrativo è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società indicati nel presente articolo, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.
2. Nomina, revoca e licenzia il Direttore Generale, del quale determina il compenso entro il limite massimo stabilito dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 bis1, comma 1, della L.R. 28/2008.
3. Delibera su ogni altro atto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria e alla organizzazione della società, che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci, sottoponendo alla preventiva approvazione della Regione Toscana gli atti di cui al successivo Art. 10.
4. Ai sensi dell'art. 2384 codice civile, la rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla delibera di nomina.
5. Sempre nella delibera di nomina potranno essere stabilite eventuali limitazioni per tali organi del loro potere di rappresentanza, che devono essere pubblicate al Registro Imprese per la pubblicità.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal presente Statuto è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina. Oltre al Direttore Generale, l'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.
7. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 9 Collegio Sindacale, Revisore Legale e Organismo di Vigilanza

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale della Toscana.

Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al Presidente del Collegio sindacale e ai membri del Collegio è determinato ai sensi dell'art. 19 della L.R. 20/2008 e dalla normativa statale in materia.

2. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli art. 2403 e ss. del c.c. ed effettua il controllo sugli atti di cui all'articolo 10, comma 1.
3. Il Collegio Sindacale effettua il controllo del rispetto da parte della Società delle norme di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali. La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale esterno, che può essere una persona fisica o una società di revisione regolarmente iscritta presso la sezione A del Registro dei Revisori Legali tenuto a cura del Ministero dell'economia e delle Finanze.
4. I componenti del collegio sindacale sono nominati nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012 n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011).

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

5. L'Assemblea dei soci nomina il revisore contabile previsto al comma 3 precedente e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. Nella determinazione del corrispettivo tiene conto delle disposizioni di legge previste per le società partecipate da Enti pubblici.

6. L'Organo amministrativo nomina l'Organismo di Vigilanza, previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico. Nella determinazione del corrispettivo tiene conto delle disposizioni di legge previste per le società partecipate da Enti pubblici.

L'Organismo di vigilanza può essere monocratico o collegiale ed è nominato per tre esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi. I componenti durano in carica per tre esercizi e sono rinominabili.

7. La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata all'Organo di Controllo.

Titolo IV

CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO DELLA REGIONE TOSCANA

Articolo 10 Potere di controllo della Regione Toscana

1. L'organo amministrativo, entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'avvenuto controllo da parte del collegio sindacale, sottopone al controllo della Giunta Regionale gli atti di partecipazione ai programmi comunitari e nazionali, gli atti di gestione straordinaria del patrimonio, gli atti relativi alla dotazione organica e i contratti di consulenza, gli atti di modifica della sede legale e di istituzione e soppressione di unità locali operative, nonché tutti gli atti indicati nella Convenzione Quadro previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge 28/2008

2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti alle prescrizioni del piano e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.

3. La Giunta Regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere si intende comunque espresso.

4. Nel caso di parere negativo l'Organo amministrativo deve adeguarsi alle prescrizioni e agli indirizzi indicati nel parere della Giunta Regionale.

5. L'Organo amministrativo è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, lo svolgimento di ispezioni e controlli presso la sede della Società da parte della Regione Toscana.

Articolo 11 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale rappresenta la società e sovrintende alla struttura organizzativa della Società, per gli affari conferitigli dall'Organo di Amministrazione con apposita delibera nei limiti dallo stesso stabiliti.

2. Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo; cura la gestione delle attività operative della Società e sovrintende al funzionamento delle strutture aziendali, condividendone la responsabilità con l'Organo amministrativo; collabora con il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza, per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze; è responsabile del funzionamento degli uffici della Società. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Fornisce all'Organo amministrativo, anche su richiesta di quest'ultimo, relazioni, proposte e pareri relativi all'attività sociale.

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

4. Il Direttore Generale ha, nel rispetto delle superiori prescrizioni, poteri decisionali e di rappresentanza per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Al Direttore Generale possono essere conferiti dall'Organo amministrativo più ampi poteri decisionali e di rappresentanza.

Titolo V

BILANCIO

Articolo 12 Esercizio sociale e bilancio preventivo e consuntivo

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo, redatto dall' Organo amministrativo, corredato dalla relazione del collegio sindacale, deve essere sottoposto entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento alla Regione Toscana che entro il 31 dicembre deve esprimere assenso preventivo.
3. Il parere negativo sul bilancio preventivo di cui al comma 2 comporta il rinvio dell'atto all' Organo amministrativo ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi indicati nel parere stesso.
4. L' Organo amministrativo redige un report costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione del piano delle attività impartite dalla Regione. Il report viene trasmesso direttamente alla Regione entro il 30 luglio di ciascun anno.

Titolo VI

NORME FINALI E DI RINVIO

Articolo 13 Rappresentanza in giudizio

La Società si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 ("Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale").

Articolo 14 Disposizioni transitorie

Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto continuano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 15 Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.